

PROTOCOLLO D'INTESA

(Accordi fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990)

TRA

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" Palermo

E

VIGILI DEL FUOCO – COMANDO PROVINCIALE VVF DI PALERMO

Attività di formazione Antincendio per il Personale dipendente AOUP, nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione della Struttura Ospedaliera

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (*di seguito brevemente, AOUP*) cod. fisc./P.IVA 05841790826), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31.10.1962, domiciliata per la carica rivestita presso la sede legale dell'Azienda, in Via del Vespro n° 129 – Palermo,

e

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale VVF di Palermo (C.F.: 80016760821), rappresentato dall'Ing. Girolamo Bentivoglio, nato a Castelvetro (TP) il 20.05.1968, in qualità di Comandante Provinciale *pro-tempore* dei VVF di Palermo domiciliato, per la carica rivestita, presso la sede legale del Comando provinciale, in via Scarlatti n. 16 – Palermo.

Di seguito anche singolarmente "Parte" o congiuntamente Parti"

PREMESSO

Che l'AOUP :

- ha l'obiettivo di ottimizzare le proprie attività, allo scopo di adottare le corrette misure di sicurezza nelle proprie strutture, attuando tutte le azioni organiche ed integrate, conformi alle vigenti norme, in materia di sicurezza antincendio (D.P.R. 151/2011), nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., brevemente "Testo Unico della sicurezza, T.U.), vi è più in riferimento alle norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel D.M. del 03.08.2015 segnatamente per le strutture sanitarie ospedaliere al fine di mitigare al massimo i rischi connessi;
- ha interesse ad attuare la massima diffusione ed omogeneità degli interventi, in tutte le strutture di competenza;
- al fine di raggiungere tali obiettivi, intende:
 1. espletare gli adempimenti prescritti dall'allegato III del D.M. 2 settembre 2021, sia per quanto attiene alla formazione dei lavoratori incaricati, sia per quanto riguarda le misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio;
 2. avvalersi degli addetti antincendio, costituenti le squadre di emergenza incaricate nelle specifiche Strutture, osservando sia le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, sia le norme tecniche antincendio di settore, per quanto afferisce alla "Gestione delle Emergenze";
 3. effettuare, come prescritto dall'allegato III del D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M.I. 19.03.2015, la formazione iniziale ed avanzata del proprio personale, supportata anche da esercitazioni e prove pratiche, tenendo conto dell'entità dei rischi presenti nelle Strutture Ospedaliere, verificando la funzionalità e l'applicazione dei piani di

evacuazione e di emergenza delle strutture, giovandosi della partecipazione e del supporto degli Organi competenti ed in particolare della professionalità e dell'esperienza dei Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali.

Che le Parti concordano di sottoscrivere il presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nonché dell'art. 22 della L.R. n. 7/2019

Che l'attività formativa sarà svolta, in conformità alle prescrizioni dall'allegato III del D.M. 2 settembre 2021, con specifico riferimento al programma teorico-pratico previsto per i corsi agli addetti antincendio, in base ai profili che gli stessi rivestono nelle relative squadre, ed ai livelli (alto, medio e basso) di rischio di incendio e che a tale scopo si allega, quale parte integrante, il "funzionigramma" aggiornato delle Strutture ospedaliere dell'AOUP, che comunque potrà essere suscettibile di variazioni nel corso di validità della presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE

è interesse di entrambe le Parti concorrere nell'attuazione delle attività formative, finalizzate all'implementazione delle competenze professionali atte a garantire, in materia antincendio, il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e, specificatamente, nei locali delle Strutture AOUP;

CONVENGONO

e stipulano il seguente Protocollo d' Intesa e di collaborazione.

Articolo 1. Finalità e Oggetto

Al fine di favorire il miglioramento dell'attuale livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e di ottimizzare i livelli funzionali e gestionali della sicurezza nelle Strutture Ospedaliere dell'AOUP, si stipula il presente accordo che ha per oggetto lo svolgimento di attività formative, esercitative e di assistenza in materia antincendio, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M.I. 19/03/2015.

Le attività dovranno svolgersi in modo coordinato e tendere alla formazione di unità del personale dipendente AOUP che opera in tutti i servizi sia gestionali, sia operativi, onde incrementare le competenze specifiche degli addetti AOUP in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Per attuare le prefate attività, l'AOUP. si avvale delle specifiche competenze dei Vigili del Fuoco ed in particolare dei funzionari e del personale operativo del Comando VV.F. e della Direzione Regionale VV.F. Sicilia, prevedendo la possibilità di avviare percorsi di interscambio istituzionale riguardanti le tematiche relative alla sicurezza antincendio, da attuare con gli strumenti divulgativi più idonei in relazione agli obiettivi da conseguire.

Articolo 2. Modalità esplicative del servizio

Per l'attuazione delle attività di formazione tecnica, il Comando VV. F. si impegna a svolgere le seguenti attività:

Corsi di formazione iniziale in presenza per addetti antincendio in attività di livello 3 (c.d. 3-FOR)

- Durata di **16 ore** per corso e successivo accertamento di idoneità, per il rilascio dell'abilitazione e della relativa certificazione agli addetti antincendio, dipendenti dell'AOUP, in forza a tutti i Plessi in cui si espleta attività di livello 3;
- Corsi di aggiornamento per dipendenti dell'AOUP., individuati quali addetti antincendio in attività con livello di **rischio alto**. Durata di **8 ore** per corso.

Le Sedi e la calendarizzazione delle attività formative, oggetto del presente accordo, saranno

concordate tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AOUP e i competenti uffici dei VV. FF., in relazione ai crono programmi che saranno proposti.

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza e secondo i programmi ministeriali, previsti per i corsi di formazione antincendio.

Articolo 3. Oneri a carico dell'AOUP

Sono a carico dell'AOUP gli oneri per le spese relative a:

- Docenza del personale VV.F. e quelle connesse all'impiego di mezzi e risorse strumentali V.F., da quantificarsi in applicazione delle vigenti tariffe del C.N.VV.F.;
- Esami di accertamento dell'idoneità con rilascio di attestazione finale.

Articolo 4. Importo del servizio

Gli importi per lo svolgimento delle prestazioni che saranno rese dai VV.F., da quantificarsi di volta in volta, verranno calcolati alla data in cui è stata stabilita l'erogazione dell'attività formativa, facendo riferimento alle vigenti tariffe ministeriali.

Al momento della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa risultano vigenti le tariffe di cui al D.M.I. del 14 Marzo 2012; in particolare, adottando le tariffe vigenti, con riferimento al funzionigramma allegato, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria si dovrà considerare un numero previsto dal citato DM 2 settembre 2021.

Gli eventuali aggiornamenti delle tariffe di cui al D.M.I. del 14 Marzo 2012 saranno applicati, ai fini della determinazione delle somme da corrispondere ai VV.F. per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art.2, ai corsi da svolgersi successivamente all'entrata in vigore dello specifico provvedimento ministeriale.

Articolo 5. Modalità di richiesta di erogazione dei corsi di formazione e Pagamenti

L'erogazione dei corsi di formazione, di cui all'art.2, avverrà previa apposita istanza che l'AOUP dovrà produrre al Comando VV.F. di Palermo, secondo le istruzioni che il medesimo Comando fornirà; l'AOUP si impegna a versare, prima dell'avvio dell'attività, alla sede VF i compensi determinati secondo quanto previsto nei precedenti articoli, in base alle istruzioni che la sede VF incaricata comunicherà all'AOUP.

La ricevuta relativa al versamento di cui al precedente comma, che ha valore di quietanza per l'AOUP, dovrà essere allegata all'istanza con cui viene richiesto il corso di formazione alla sede VF incaricata dello svolgimento dello stesso.

Resta inteso che il personale dei Comandi VV.F. espletterà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione con l'AOUP e nel pieno rispetto delle procedure interne dell'Istituto. I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AOUP, sulla base di quanto comunicato di volta in volta, con relativi versamenti da effettuarsi alla competente Tesoreria provinciale dello Stato, con causale *"Prestazioni rese dai VV.F. per formazione di addetti antincendio, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008"*.

Articolo 6. Durata e Recesso

Il presente Protocollo ha validità a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo, previo nuovo accordo formalizzato tra le Parti, con condizioni e modalità conformi alle norme in vigore. Le Parti possono recedere dalla presente collaborazione in ogni momento, da comunicarsi mediante PEC, con un preavviso formale di almeno 30 giorni, pertanto tramite mezzo che renda certa la data di ricezione dello stesso. In tal caso, fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso, saranno liquidate unicamente le prestazioni rese, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per l'entrata in vigore di nuove norme e/o procedure nella materia oggetto del presente protocollo.

Articolo 7. Foro competente

Ogni controversia, inerente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Articolo 8 Oneri fiscali

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6, 39 e 49 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986;

Le spese dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che la richieda;

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'AOUP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 955 del 30 Dicembre 1982.

Articolo 9. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

La presente Scrittura, da far valere a tutti gli effetti di legge, viene letta, accettata e sottoscritta dalle Parti.

Articolo 10. Sottoscrizione

Il presente Protocollo viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241,90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Il Comandante Provinciale VVF
Ing. Girolamo Bentivoglio

La Direttrice Generale AOUP
Dott.ssa Maria Grazia Furnari